



# **AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO**

**Via T. Fazello, 218 Noto**

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 335 Reg.**

**DEL 06.12.2019**

---

**OGGETTO:** Affidamento "Incarico per ricorso in appello alla sentenza del Giudice di Pace n.147/2019 in relazione alla causa civile n.8/2016 promossa da Boscarino Corrado contro A.SPE.CO.N." - Avv. Corrado Celeste con studio via D. Cirillo, 39 in Noto -

**CIG n.: Z5B2B0B1F2**

---

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO:**

**che** con delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 13.11.2015 fu affidato l'incarico di rappresentare e difendere l'azienda in relazione all'oggetto all'Avv. Corrado Celeste;

**che** con pec del 03.12.2019 l'Avv. Corrado Celeste ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace n.147/2019 da cui si evinceva la condanna dell'A.SPE.CO.N. e si esprimeva chiaramente circa un evidente errore nella decisione del Giudice di Pace in relazione alle conclusioni del C.T.U. nominato che aveva escluso responsabilità da parte dell'azienda;

**che** con pec del 04.12.2019 il sottoscritto ha richiesto all'Avv. Celeste di produrre offerta per il ricorso in appello;

**che** con pec dello stesso giorno 04.12.2019 l'Avv. Corrado Celeste ha formulato l'offerta richiesta per un importo complessivo di €2.046,00, esente I.V.A. in considerazione del regime fiscale dichiarato dal professionista, così suddiviso:

- Onorario per appello;	€1.800,00
- Spese vive	€. 174,00
- Cpa 4%	€. 72,00
- SOMMANO	€2.046,00

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), per importo inferiori ad euro 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto;

**VISTO** altresì il "Documento di Consultazione – Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti" emanato dall'ANAC in data 28.04.2016, il quale al Cap. V – AFFIDAMENTI, punto 1 ultimo comma conferma il disposto dell'art.36 comma 2 del citato D. Lgs n.50/2016, disponendo che il ribasso sull'importo della prestazione venga negoziato fra il RUP e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa;

**Dato atto** che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 09.08.2019 è stato approvato il bilancio esercizio al 31.12.2018;



DETERMINAZIONE N. 335 del 06.12.2019

**Visto** altresì l'art.163 comma 2 del D. Lgs n.267/2000 (T.U. degli enti locali) che testualmente recita: "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Considerato** che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento viene registrato presso l'ANAC e sarà contraddistinto con CIG n. **Z5B2B0B1F2**, rilasciato in data 06.12.2019;

Dato atto che, ai fini della fatturazione, l'A.SPE.CO.N. rientra tra gli enti pubblici soggetto all'applicazione del regime dello **Split Payment (Codice Univoco UF81UP)** ad esclusione, dal 14.07.2018, dei professionisti;

**Dato atto** che in base al disposto dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – deve essere individuato e nominato un Responsabile Unico del Procedimento;

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

### **DETERMINA**

**1.** Di affidare all'Avv. Corrado Celeste con studio via D. Cirillo, 39 in Noto, in prosecuzione dell'incarico di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2015 "Incarico per ricorso in appello alla sentenza del Giudice di Pace n.147/2019 in relazione alla causa civile n.8/2016 promossa da Boscarino Corrado contro A.SPE.CO.N." per un importo delle competenze professionali di complessivi di €2.046,00, esente I.V.A. in considerazione del regime fiscale dichiarato dal professionista, così suddiviso:

- Onorario per appello;	€1.800,00
- Spese vive	€. 174,00
- Cpa 4%	€. 72,00
- <b>SOMMANO</b>	<b>€2.046,00</b>

**2.** Di dare atto che la somma occorrente, stante l'urgenza e la necessità, viene impegnata ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;

**3.** Di dare atto che la spesa complessiva necessaria stabilita in €2.046,00, come sopra determinata, sarà prevista nel redigendo bilancio previsionale anno 2019;

**4.** Di nominare il Dott. Ing. Alessandro Aiello, Direttore dell'azienda, RUP del presente procedimento, affinché provveda a porre in essere tutti gli adempimenti, le comunicazioni e quanto altro previsto dall'art.31 del codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n.50/2016.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Ing. Alessandro Aiello**  
  


Gen. N. 167/19  
Pubb. Gen. N. 8/16  
EACN N. 24/19

Inviata  
il 23/10/19  
Deposita

30/11/19

2  
Sello RIMARTELO  
S. Avv.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Noto, avv. Valentino Coria, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 8/2016 R.G.A.C.

**PROMOSSA DA**

**-Boscarino Corrado**, nato il 28.11.1961 a Noto, C.F.: BSC CRD 61S28 F943S, ed ivi residente nella Via Mandalà n. 9, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Noto, Via Silvio Spaventa n. 2, nello studio dell'avv. Salvatore Raudino, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione; - ATTORE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE -

**C O N T R O**

**-A.Spe.Co.N. (Azienda Speciale del Comune di Noto)**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Noto, Via Fazello n. 218, C.F.: 01342050893, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio a Noto, Via Cirillo n. 39, nello studio dell'avv. Corrado Celeste, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; - CONVENUTA -

**-Adernò Carmela**, nata il 05.10.1973 a Noto, C.F.: DRN CML 73R45 F943B, e residente a Gravina di Catania, Via F.lli Bandiera n. 20, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio a Noto, Via Cavour n. 129, nello studio dell'avv. Sebastiano Scala, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - CONVENUTA ed ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE -

**Avente ad oggetto:** risarcimento danni.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2019, previo esame degli atti e dei documenti acquisiti al fascicolo del procedimento *de quo*, sulle conclusioni precisate dalle parti, da intendersi in questa sede riportate e trascritte.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Boscarino Corrado conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Ufficio del Giudice di Pace, l'A.Spe.Co.N., in

persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento per i danni da infiltrazione d'acque bianche subiti, a seguito della rottura della condotta idrica. Con vittoria di spese e compensi.

All'uopo premetteva:

- di essere proprietario dell'immobile sito in Noto, via Mandalà n. 9, allibrato nel N.C.E.U. del Comune di Noto al fgl. 430, part. 770, adibito ad abitazione di residenza;

- che da tempo detto immobile risultava interessato da copiose infiltrazioni d'acque bianche nelle pareti, in corrispondenza del confine con la proprietà Adernò;

- che, per l'effetto, evocava in giudizio la proprietaria dell'immobile confinante, Carmela Adernò, incoando procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo avanti al Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, rubricato al n. 125/2012 R.G., a seguito del quale il CTU nominato, Ing. Davide Calleri, espletato il mandato, concludeva nell'affermare che la causa dell'umidità era dovuta a *"perdite d'acqua nella condotta dell'Ente gestore SAI8"*, gestore del servizio idrico del Comune di Noto, ora A.Spe.Co.N.;

- che, prontamente notiziata dei fatti con nota raccomandata del 15.09.2014, l'A.Spe.Co.N., nelle more subentrata alla SAI8, riscontrava la predetta richiesta, fornendo rassicurazioni, ma di fatto restava inerte e non avviava alcun intervento riparativo;

- che, pertanto, vedevasi costretto adire la Magistratura competente per la tutela dei propri diritti ed interessi, incoando il presente giudizio.

In data 14.01.2016 si costituiva in cancelleria l'A.Spe.Co.N, la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche; in via principale, chiedeva volersi dichiarare l'inutilizzabilità della perizia espletata in sede di ATP per non essere stata evocata in giudizio, con palese violazione del contraddittorio; in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda, dovendosi indentificare unico

responsabile dei danni il proprietario del fondo confinante (Adernò Carmela) ove era collocata la condotta idrica ex art. 19 del Reg. A.T.O.; in via ulteriormente gradata, chiedeva essere condannata infra i limiti del dovuto e del provato e comunque non oltre la somma di Euro 2.000,00, stimata in sede di ATP. Con vittoria di spese e compensi.

Alla prima udienza utile (20.01.2016) parte attrice contestava l'avversa eccezione di incompetenza per materia ed, alla luce delle difese ex adverso svolte, chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa la proprietaria del fondo confinante (Adernò Carmela), dovendosi ritenere litis consorte necessaria.

Il Giudice di Pace, con propria ordinanza, rigettava la predetta eccezione, autorizzava la chiamata in causa di Adernò Carmela e rinviava per il proseguo.

All'udienza del 22.09.2019 si costituiva la sig.ra Adernò Carmela, la quale, in via principale, chiedeva volersi rigettare la domanda nei suoi confronti, stante che, per come emerso in sede di ATP, l'unico responsabile nella causazione del danno doveva indentificarsi nel gestore della condotta idrica; in via riconvenzionale, chiedeva essere rimborsata dei costi e delle spese sostenuti in sede di ATP pari ad Euro 1.979,33; in gradata, chiedeva essere condannata infra i limiti del dovuto e del provato e comunque non oltre la somma di Euro 2.000,00, stimata in sede di ATP. Con vittoria di spese e compensi.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, acquisiti i mezzi di prova dedotti ed articolati dalle parti ex art. 320 c.p.c., espletata CTU tecnica, all'udienza del 23.10.2019, sulla scorta delle sopra riportate conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea è risultata fondata e come tale va accolta.

#### ***In ordine all'an***

Dall'espletata istruttoria è emerso che il *petitum* della presente causa è quasi totalmente circoscritto all'esame di una fattispecie di natura tecnica, tant'è che parte attrice, diligentemente, in prima battuta, ha adito la magistratura nelle forme dell'Accertamento Tecnico Preventivo, cercando, da un lato, di trovare la

causa delle lamentate infiltrazioni di umidità e, dall'altra, di cristallizzare l'evento prima che intervenissero eventuali fattori esterni ed estranei (ad es. lavori di manutenzione), con la conseguente alterazione dello stato dei luoghi. Pertanto, anche se il giudizio *de quo* nasce nella forma cognitoria piena, susseguente all'accertamento tecnico preventivo, lo scritto peritale, formatosi in quella sede, deve ritenersi inutilizzabile ai fini del giudicato, non essendo state individuate tutte le parti interessate, in attesa di individuare con certezza l'effettivo responsabile. Pertanto, nel corso del presente giudizio, ad ausilio delle cognizioni del decidente si è reso necessario rinnovare la CTU nel contraddittorio delle parti.

Ciò premesso, la relazione peritale acquisita è risultata di pregio ed assai valida ai fini del giudicato. Il CTU, oltre ad aver constatato i danni presenti nell'immobile e verificato il nesso di causalità diretto tra gli stessi e la perdita di acque bianche che si sono infiltrate nell'abitazione del Boscarino, servendosi di manovalanza specializzata, ha effettuato dei saggi/scavi, al fine di visionare la condotta ed avere piena contezza del suo *status*.

Or, al di là di quello che può essere il contratto di fornitura e delle pattuizioni contenute in seno allo stesso, per legge risulta acclarato che dal contatore in poi (ovvero a valle) ogni responsabilità e custodia ricade sull'utente, il quale, a sua discrezione, piacimento ed uso, nel rispetto delle regole edilizie, può realizzare gli impianti interni all'immobile.

Viceversa, la condotta che è posta prima del contatore (ovvero a monte) fino alla condotta centrale è sotto la custodia del gestore idrico, unico soggetto titolato alla sua manutenzione.

Nel caso che ci occupa, il CTU, nel contraddittorio delle parti, ha appurato che la causa della fuoriuscita di acqua, che ha provocato i danni all'immobile attoreo era da ricercarsi nel tratto c.d. a monte.

Difatti, è lo stesso CTU che a pag. 9 dello scritto peritale riferisce che la deviazione che dal tubo madre portava al contatore in suo alla Adernò non era realizzata con tubi in metallo, bensì costituita da una *derivazione di fortuna*

realizzata in parte con tubo polietilene che andava viceversa a collocarsi con il contatore ubicato all'esterno. E' da detta diramazione che si propagava la perdita di acque successivamente infiltratasi nella proprietà attorea.

Effettuato il sopralluogo, realizzato lo scavo ed appurato quanto sopra detto, nelle more del successivo sopralluogo, la società A.Spe.Co.N., riconoscendo implicitamente la propria responsabilità, provvedeva ad eseguire un allaccio diretto tra il contatore della Adernò e la rete pubblica allocata sulla Via Mandalà, dismettendo, di fatto, in tal modo la linea interna che era stata rilevata nel corso delle operazioni peritali e che aveva dato origine ai danni lamentati dall'attore.

Or, la condotta tenuta dalla convenuta dall'A.Spe.Co.N., da un lato, va premiata poiché ha posto rimedio alla causazione del danno, sostituendo la conduttura; dall'altro, non è certamente indenne da critiche, poiché la stessa, ricevuta la messa in mora ed alertata sulla grave situazione in pendenza sull'immobile del Boscarino, pur fornendo rassicurazioni labiali, è rimasta inerte.

Sempre sotto il profilo dell'an va analizza la spiegata domanda riconvenzionale, formulata dalla convenuta Adernò, e devesi dare atto che la stessa è destituita di fondamento giuridico e, per l'effetto, va rigettata, atteso che parte attrice l'ha correttamente chiamata in causa sia perché confinate e sia perché le perdite provenivano dal suo fondo, non essendo dato sapere prima del saggio esplorativo se la condotta ammalorata fosse a valle o a monte del contatore in ditta alla Adernò.

Stante il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite afferente questa appendice del giudizio non vanno liquidate, così come pure non va riconosciuto il rimborso delle spese afferenti la CTP, poiché l'ausilio del tecnico di parte è una scelta processuale della parte ed, in quanto tale, rientra tra le spese irripetibili.

#### ***In ordine al quantum***

Anche per quanto riguarda il quantum il Decidente, sebbene *peritus peritorm*, stante la particolarità della questione e la sua connotazione tecnica, ha ritenuto opportuno avvalersi di CTU, del quale fa proprie le conclusioni rassegate.

Questi, a specifico quesito rivoltagli, ha evidenziato che gli interventi di bonifica dell'immobile attoreo ammontano ad Euro 10.482,96.

Or, tenuto conto che la domanda deve essere contenuta infra la soglia massima di Euro 5.000,00, limite di competenza per valore di questa giustizia adita, la quantificazione del danno risarcibile va ridotto infra il valore iniziale dichiarato ovvero Euro 5.000,00.

Le spese di lite afferenti l'attore principale la parte soccombete (A.Spe.Co.N.) vanno liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate tra le altre parti. I costi della CTU, utile e decisiva ai fini del giudicato, vanno definitivamente posti a carico dell'A.Spe.Co.N.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così statuisce:

- accoglie la domanda principale proposta da Boscarino Corrado e, per l'effetto, condanna l'A.Spe.Co.N. al pagamento della somma di Euro 5.000,00, così ridotta per motivi di competenza, a titolo risarcitorio per i danni reclamati;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Ardernò Carmela, sicchè infondata;
- condanna l'A.Spe.Co.N. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi Euro 1.560,00 (di cui: Euro 160,00 per spese vive ed il reso per compensi professionali), oltre spese generali del 15%, cpa ed iva come per legge, se dovuti.
- compensa tra le restanti parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'A.Spe.Co.N., il costo della CTU, liquidata come da separato decreto di liquidazione, e dispone che qualora l'attore abbia già provveduto a versare, in tutto o in parte, il dovuto al consulenti d'ufficio, l'esborso gli venga rimborsato.

Noto, li

*Il GdP*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n.

30/11/19

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19**  
Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>  
Rispondi a <corradoceleste@pec.it>  
Data 03/12/2019 12:36



- daticert.xml (~827 B)
- RG 8\_16 SENTENZA NR 147\_19.pdf (~1,1 MB)
- postacert.eml (~1,5 MB)
- smime.p7s (~7 KB)

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 03/12/2019 alle ore 12:36:35 (+0100) il messaggio "I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19" è stato inviato da "corradoceleste@pec.it" indirizzato a: aspecon@aspecon.ticertifica.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20191203123635.24005.230.2.67@pec.aruba.it

Oggetto **I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19**  
Mittente corradoceleste <corradoceleste@pec.it>  
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>  
Data 03/12/2019 12:36

inoltro sentenza g pace di noto, contenzioso boscarino.  
attendo vs istruzioni al riguardo.  
distinti saluti  
avv corrado celeste

Da : "Per conto di: giudicedipacedinoto@comunenoto.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it  
A : "salvatoreraudino" salvatoreraudino@legalmail.it,"corradoceleste" corradoceleste@pec.it,"sebastiano.scala" sebastiano.scala@avvocatisiracusa.legalmail.it  
Cc :  
Data : Tue, 3 Dec 2019 10:48:09 +0100  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19

SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO  
GDP NOTO

Oggetto **Re: POSTA CERTIFICATA: I: RG 8\_2016  
SENTENZA 147\_19**  
Mittente <aspecon@aspecon.ticertifica.it>  
Destinatario <corradoceleste@pec.it>  
Data 04/12/2019 08:43



Preso atto del contenuto e di quanto discusso telefonicamente, la prego di predisporre appello alla sentenza.

Rimaniamo in attesa di sua offerta per formalizzare l'incarico.

Cordiali saluti.

Alessandro Aiello

---  
A.SPE.CO.N. s.r.l (Azienda Speciale Comune di Noto)

Il 03/12/2019 12:36 Per conto di: corradoceleste@pec.it ha scritto:

inoltre sentenza g pace di noto, contenzioso boscarino.

attendo vs istruzioni al riguardo.

distinti saluti

avv corrado celeste

Da : "Per conto di: giudicedipacedinoto@comunenoto.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it

A : "salvatoreraudino" salvatoreraudino@legalmail.it,"corradoceleste" corradoceleste@pec.it,"sebastiano.scala" sebastiano.scala@avvocatisiracusa.legalmail.it

Cc :

Data : Tue, 3 Dec 2019 10:48:09 +0100

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19

SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO  
GDP NOTO

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA:  
I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19**  
Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>  
Rispondi a <corradoceleste@pec.it>  
Data 04/12/2019 10:43



- daticert.xml (~852 B)
- CTU Aspecon (1).pdf (~1,9 MB)
- postacert.eml (~2,6 MB)
- smime.p7s (~7 KB)

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/12/2019 alle ore 10:43:00 (+0100) il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19" è stato inviato da "corradoceleste@pec.it" indirizzato a: aspecon@aspecon.ticertifica.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20191204104300.13886.136.1.68@pec.aruba.it

Oggetto **Re: POSTA CERTIFICATA: I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19**  
Mittente corradoceleste <corradoceleste@pec.it>  
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>  
Data 04/12/2019 10:42

Egr. direttore comunico quanto segue:

a fronte di una CTU che conclude chiaramente come la responsabilità dei danni sia da ascrivere alla dott.ssa adernò (allego all'uopo le conclusioni del CTU), il g di pace prendendo un abbaglio addossa incredibilmente con la sentenza in oggetto la responsabilità ad aspecon (!!).

Alla luce di ciò qualora intendiate procedere con l'appello formulo la mia offerta:

onorari per l'appello: € 1800,00 (a fronte di una tariffa media di e 2400,00)

spese vive € 174,00.

qualora, in caso di accoglimento, venga liquidata una somma maggiore dal giudice, chiedo che l'eventuale differenza venga a me versata.

in caso di vs. incarico, avrò bisogno, per partire, di un acconto pari alle spese vive più il 50% degli onorari, oltre cpa (4%) nel momento in cui riceverò la delibera di incarico invierò fattura, a seguito della quale cortesemente dovrete versare l'acconto

Comunico infine che, essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva, sarebbe opportuno procedere con l'appello quanto prima, anche al fine di domandare una sospensiva.

In attesa di vs riscontro porgo

cordiali saluti

corrado celeste

allega: estratto CTU

Da : aspecon@aspecon.ticertifica.it

A : corradoceleste@pec.it

Cc :

Data : Wed, 04 Dec 2019 08:43:56 +0100

Oggetto : Re: POSTA CERTIFICATA: I: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19

> Preso atto del contenuto e di quanto discusso telefonicamente, la prego di predisporre appello alla sentenza.

> Rimaniamo in attesa di sua offerta per formalizzare l'incarico.

> Cordiali saluti.

> Alessandro Aiello

> ---

> A.SPE.CO.N. s.r.l (Azienda Speciale Comune di Noto)

> Il 03/12/2019 12:36 Per conto di: corradoceleste@pec.it ha scritto:

> inoltro sentenza g pace di noto, contenzioso boscarino.  
> attendo vs istruzioni al riguardo.  
> distinti saluti  
> avv corrado celeste  
> Da : "Per conto di: giudicedipacedinoto@comunenoto.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it  
> A : "salvatoreraudino" salvatoreraudino@legalmail.it,"corradoceleste" corradoceleste@pec.it,"sebastiano.scala"  
sebastiano.scala@avvocatisiracusa.legalmail.it  
> Cc :  
> Data : Tue, 3 Dec 2019 10:48:09 +0100  
> Oggetto : POSTA CERTIFICATA: RG 8\_2016 SENTENZA 147\_19

> SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO  
> GDP NOTO

Sulla scorta degli interventi indicati nel precedente quesito, ritenuti necessari al fine di eliminare le forme di degrado rinvenute nella proprietà dell'istante, il CTU ha predisposto un computo metrico estimativo, riportato nell'allegato 5, che quantifica i suddetti lavori in complessivi € 10.482,96 oltre IVA ed oneri di legge, come sinteticamente riassunto nella seguente Tabella 1.

<i>Riepilogo degli interventi</i>	<i>Importo (€)</i>
<i>Demolizioni</i>	713,23
<i>Nuovi interventi</i>	9.769,73
<b>TOTALE (al netto della sicurezza)</b>	<b>10.482,96</b>

Ovviamente l'importo stimato si riferisce al ripristino dello stato dei luoghi nell'attuale condizione rilevata dalla scrivente; va da se che ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori potrebbe comportare un aggravio dei danni anche in quelle zone che ad oggi sono marginalmente interessate.

\*\*\*\*

### **Note conclusive**

In conclusione, quindi, visti i luoghi, esaminati gli atti e sentite le parti, attraverso anche i loro consulenti, si determina quanto segue.

#### Risposta al primo quesito posto al CTU:

Il sopralluogo svolto dallo scrivente presso le unità immobiliari di Via Mandalà e le successive indagini eseguite sull'impianto idrico dell'appartamento della convenuta Dott.ssa Adernò hanno consentito di accertare che la causa dei danni lamentati dal ricorrente fosse riconducibile proprio ad una perdita proveniente dal suddetto impianto.

Considerato tuttavia la natura della condotta da cui si è originata la perdita, realizzata con tubazione in plastica in luogo dei tradizionali tubi Mannesmann in ferro zincato, e avendo constatato che la stessa ricade in area privata, quindi

interdetta all'uso pubblico, si desume che la responsabilità dei danni lamentati nel ricorso ricadano interamente in capo alla convenuta ditta Adernò.

*Risposta al secondo quesito posto al CTU:*

Nel corso delle indagini peritali, la società Aspecon ha provveduto ad eseguire un allaccio diretto tra la condotta idrica comunale e il contatore dell'utenza intestata alla ditta Adernò, dismettendo la derivazione interna rilevata e al contempo eliminando la sorgente delle infiltrazioni che avevano danneggiato il bene del ricorrente in giudizio.

Ciò nonostante, lo scrivente ha predisposto un computo metrico estimativo indicando le lavorazioni da porre in essere per il ripristino dell'unità immobiliare di parte attrice.

*Risposta al terzo quesito posto al CTU:*

L'importo complessivo degli interventi proposti ammonta ad €10.482,96 oltre IVA ed oneri di legge.

\*\*\*\*

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia a lui accordata e rassegna la presente relazione di consulenza tecnica d'ufficio rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti ove necessari.

Con osservanza.

Noto, li 16 Maggio 2018

**Elenco Allegati:**

- All.1: Verbale di conferimento dell'incarico e quesiti posti al CTU;
- All.2: Comunicazioni alle parti;

Il tecnico incaricato  
Geom. Andrea Pricone  




**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo**

## AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Alessandro Enrico Aiello

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** A.SPE.CO.N. AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO - DIREZIONE GENERALE

### [Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z5B2B0B1F2</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 NEL SETTORE DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI
Importo	€ 1.800,00
Oggetto	Incarico per ricorso in appello alla sentenza del Giudice di Pace n.147/2019 in relazione alla causa civile n.8/2016 promossa da Boscarino Corrado contro A.SPE.CO.N.

Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936